



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CANONI DI AFFITTO ELEVATI CORRISPOSTI NEL 2011

Viene bandito un concorso pubblico per accedere ai contributi previsti dall'art. 11 della legge n. 431/98 a favore di inquilini che sostengono canoni di affitto, pubblici e privati, particolarmente elevati in rapporto al reddito familiare, con possibilità alternativa di ammissione al "fondo anticrisi" di cui all'art.5 L.R. 20/2010

REQUISITI

A – REQUISITI SOGGETTIVI

1) Cittadinanza italiana o di stati comunitari europei. I cittadini stranieri, immigrati non comunitari, sono ammessi solo se residenti in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Marche da almeno 5 anni, e se muniti di permesso di soggiorno o permesso per soggiornanti di lungo periodo CE, rilasciati ai sensi del D. Lgs. 25/7/98 n. 286 e succ. integrazioni e modifiche;

2) Residenza anagrafica, al momento della domanda, nel Comune di Falerone nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, che può riguardare anche un precedente alloggio concesso in affitto nel 2011, sempre però sito nel Comune di Falerone;

3) Mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico ed in tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio **adeguato** alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 36/05 e s. m. e i.;

4) Capacità economica familiare il cui valore **ISEE** non sia superiore all'importo di due assegni sociali 2011, pari ad € **10.849,80**, con la seguente distinzione:

a) Per l'accesso al Fondo previsto dall'art.11 della legge n.431/98 va presentata la normale dichiarazione del valore ISEE dove al reddito del nucleo familiare del richiedente, risultante anagraficamente alla scadenza del bando, va sommato anche quello dell'eventuale famiglia anagrafica convivente nello stesso alloggio;

b) Per l'accesso al Fondo anticrisi previsto dall'art.5 della L.R. 2010 va presentata la dichiarazione del valore ISEE corrente, rimodulato convenzionalmente con l'abbattimento della quota di reddito da lavoro dipendente, nei limiti indicati nella deliberazione della Giunta regionale n.250 del 23/02/2009 e successiva convenzione tra la Regione Marche e i C.A.F., approvata dalla Giunta regionale con DGR n.251/2009; anche in questa categoria al reddito del nucleo familiare del richiedente, risultante anagraficamente alla scadenza del bando, va sommato anche quello dell'eventuale famiglia anagrafica convivente nello stesso alloggio;

5) (Per il solo accesso eventuale al "fondo anticrisi") Appartenere a un nucleo familiare del quale uno dei componenti risulta essere ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia una indennità a seguito di licenziamento, che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di licenziamento, dimissioni per giusta causa oppure mancato rinnovo di un contratto a termine (come meglio sotto specificato).

B – REQUISITI OGGETTIVI

1) Essere in possesso di uno o più contratti di affitto, con privati o con enti pubblici, regolarmente registrati ai sensi di legge, ad un canone annuo complessivo, al netto degli oneri accessori, non superiore ad € 550,00 mensili;

2) Abitare in un alloggio, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, con categoria catastale che non sia A/1, A/8 e A/9.

CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 36/05 i valori per il calcolo della capacità economica per l'accesso ai contributi e per la formazione delle due graduatorie sono determinati in base al valore ISEE e all'incidenza del canone annuo su di esso entro i valori indicati nella seguente tabella:

<i>fascia</i>	<i>Valore ISEE</i>	<i>Incidenza canone/valore ISEE</i>	<i>Contributo massimo</i>
A	Non superiore ad € 5.424,90 (importo annuo dell'assegno sociale 2010)	Non inferiore al 30%	€ 2.712,45
B	Dal limite di cui alla fascia A fino al limite per l'accesso di € 10.849,80	Non inferiore al 40%	€ 1.356,22

Il richiedente, nella domanda, al fine di accedere allo specifico “fondo anticrisi” previsto dalla DGR 1175/2011, dovrà espressamente indicare l'eventuale condizione, propria o di un componente il nucleo familiare, di *“ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia una indennità a seguito di licenziamento, che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di licenziamento, dimissioni per giusta causa oppure mancato rinnovo di un contratto a termine”*.

Il mancato rinnovo di un contratto a termine rientrano anche quei lavoratori che hanno maturato, a partire dal 01/09/2009, un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi. In quest'ultima fattispecie sono ricompresi (e con le stesse modalità) i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione.

Per l'ammissione a tale “fondo anticrisi” **l'ISEE viene rimodulato** convenzionalmente con l'abbattimento della quota di reddito di lavoro dipendente nei limiti indicati dalla D.G.R. n. 250 del 23.02.2009. Per il calcolo dell'ISEE rimodulato i richiedenti si avvalgono dell'assistenza dei Centri di Assistenza Fiscale.

Per il requisito reddituale di accesso, l'inserimento nella fascia migliore e il calcolo del contributo, in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare composto da una sola persona, il valore ISEE delle due fasce è diminuito del 20%.

I valori per il calcolo della capacità economica verranno desunti dai redditi prodotti nel 2010 e denunciati nel 2011: chi dichiara reddito “0” (zero) dovrà dichiarare con atto sostitutivo di notorietà le proprie fonti di sostentamento, e per l'incidenza del rapporto verrà definito un valore massimo.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese nella domanda, e quelle allegate (ISEE), verranno sottoposte a verifiche e controlli, specie quelle i cui redditi dichiarati risultino pari a zero, mediante accertamenti presso l'Ufficio del Lavoro, l'Agenzia delle Entrate, ecc..

Qualora la disponibilità copra il fabbisogno, il contributo sarà pari a un importo che riduca l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE alle percentuali di cui sopra per ogni fascia: per nuclei familiari con persone di oltre 65 anni di età o disabili con invalidità pari o superiore a 2/3, è previsto l'incremento del contributo fino ad un massimo del 25%, ma non oltre il tetto fissato per ogni fascia.

Qualora invece la suddetta disponibilità sia inferiore all'effettivo fabbisogno, il contributo verrà determinato, una volta effettuata l'istruttoria delle domande e verificata l'entità delle risorse disponibili, in forma proporzionale al contributo massimo inizialmente ammesso.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà il contributo, così ricalcolato agli eredi. In tal caso, gli eredi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato di eredi.

Il contributo verrà erogato previa presentazione di copia di tutte le ricevute di pagamento del canone corrisposto nel 2011 che il richiedente si impegnerà a presentare **entro il mese di marzo del 2012**, altrimenti il calcolo del contributo terrà conto solo delle ricevute allegate alla domanda.

Il richiedente si impegnerà inoltre a comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio o altro sistema a cui indirizzare le comunicazioni dell'Ufficio, consapevole che una eventuale documentazione richiesta non presentata a causa del mancato ritiro della comunicazione per qualsiasi motivo, anche se legittimo e giustificato, potrebbe comportare l'esclusione della domanda. Non verranno erogati i contributi **pari o inferiori ad € 30,00**.

GRADUATORIE

Saranno stilate n. 3 graduatorie: fascia "A", fascia "B" e "fondo anticrisi" per gli ex lavoratori dipendenti.

Le graduatorie terranno conto dell'incidenza del contributo spettante sul totale e dell'incidenza del canone annuo sul valore ISEE di cui sopra, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale: in caso di parità prederà la domanda con valore ISEE più basso.

MODALITÀ E SCADENZE

I modelli delle domande sono disponibili presso l'**Ufficio Servizi Sociali** (*aperto* le mattine del martedì, giovedì e sabato – *tel. 0734/710750 int. 7*) e **il sito web del Comune**, (*www.comunefalerone.it*);

Le domande dovranno essere presentate **ENTRO E NON OLTRE IL 03 novembre 2011**: in caso di spedizione farà fede il timbro postale; ad esse dovranno essere allegati **obbligatoriamente**, pena l'eventuale esclusione della domanda, i seguenti documenti:

- copia del/i **contratto/i registrato/i** e copia di tutte le **ricevute di pagamento del canone** relative al **2011** effettuate fino alla data di presentazione della domanda (quelle successive dovranno essere presentate entro il mese di marzo 2012);

- **dichiarazione ISEE**, da richiedere ad un CAAF, al quale, per una corretta compilazione, dovranno essere presentati la dichiarazione dei **redditi prodotti nel 2010** (mod. UNICO, mod. 730, tutti i CUD, ecc.), il saldo al 31/12/2010 di conti correnti bancari e postali, libretti postali, e quant'altro atto a dimostrare la percezione di ogni forma di reddito percepito nel 2010 (rimodulata nel caso di richiesta di accesso al "fondo anticrisi");

- copia di **titolo di soggiorno in corso di validità al momento della domanda** (*per gli stranieri non comunitari*);

- **dichiarazione** sostitutiva di atto notorio circa le **proprie fonti di sostentamento** per chi presenta un **valore ISEE pari a "0" (zero)**;

- (Per il solo accesso eventuale al "fondo anticrisi") **Documentazione** comprovante la condizione, posseduta da un componente il nucleo familiare, di ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia una indennità a seguito di licenziamento, che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di licenziamento, dimissioni per giusta causa oppure mancato rinnovo di un contratto a termine.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 si intendono autorizzati l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati personali, anche ai fini previsti dall'Osservatorio della Condizione Abitativa di cui all'art. 59 del D.Lg. 112/98 e all'art. 12 della L. n. 431/98.

Falerone, 03 ottobre 2011

Il Responsabile 1° Settore
Affari Istituzionali e Generali
Cruciani Romeo